



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 38/2024

Sul ricorso in materia di pensioni n. 23739 del registro di Segreteria, proposto da:

- **C. M.**, C.F. omissis, nato a omissis il omissis, residente in omissis, Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Antonino Quero e dall'avv. Agostino Pellerone, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato sito in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 50/B, PEC:agostino.pellerone@avvocatirc.legalmail.it, antonino.quero@avvocatirc.legalmail.it / Telefax 0965/893970 - 0965/20121;

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T Campanella n. 11, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Il presente giudizio è stato instaurato in riassunzione di un precedente

procedimento, incardinato con ricorso del 27.11.2021 davanti al Giudice

Ordinario (Tribunale di ommissis, Sezione Lavoro) e qui riassunto per avere il

G.O. declinato la propria giurisdizione in favore di questa Corte con sentenza n.

1263/2023 del 3.7.2023.

2. Il C., medico chirurgo, presentava in data 9.9.1992 all'allora I.N.P.D.A.P. –

Ufficio di ommissis (città ove il ricorrente all'epoca prestava servizio quale medico

ospedaliero specialista in Ortopedia e Traumatologia) domanda di riscatto ai fini

previdenziali del periodo temporale attinente al corso di Laurea in Medicina e

Chirurgia, per il corso di anni sei decorrenti dal 20.7.1982 al 19.7.1988.

Non avendone avuto notizia per molti anni, il C. – ormai trasferitosi a ommissis -

formulava presso l'Inps di ommissis una richiesta di accesso ai documenti

amministrativi relativi alla domanda di riscatto del 1992.

Con risposta datata 2 gennaio 2020 ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo “m.c.

ommissis@pec.it”, la direzione Provinciale INPS di ommissis dava riscontro

formale alla richiesta del ricorrente, e dunque trasmetteva in allegato la copia

della documentazione relativa alla domanda del 1992.

Il C. riferisce di aver appreso in tal modo che

1) con decreto di riscatto n. 007200400080071 dell'8.11.2004, che l'Inps

afferma essere stato notificato il 22.11.2004, l'I.N.P.D.A.P. - Ufficio di

ommissis, in accoglimento della domanda, determinava un contributo

complessivo pari ad € 14.917,11 da corrispondere o in un'unica soluzione

oppure, ratealmente, con trattenuta mensile di € 128,44 per mesi 144.

2) con provvedimento del 04.01.2006 l'Inps lo aveva dichiarato decaduto dal

beneficio per non avere accettato entro il termine perentorio di novanta

giorni dalla data della notifica.

Il primo di questi provvedimenti (dunque quello dell'8.11.2004) risultava essere stato comunicato con raccomandata AR spedita dall'Ufficio Postale di omissis in data 18.11.2004, destinatario C. M. residente in omissis; l'avviso di ricevimento reca il nominativo "S. G. M." in qualità di firmataria in data 22.11.2004; tuttavia il C. afferma di non conoscere tale S. M. G..

Il ricorrente lamenta che nessuna indicazione sarebbe stata annotata sulla ricevuta di ritorno in ordine alla qualità della ricevente ed al rapporto intrattenuto con il destinatario.

Ha dunque invocato la normativa in tema di notifica *ex art.* 139 cpc.

Quanto invece al secondo provvedimento (quello del 4 gennaio 2006) il ricorrente lamenta che l'Inps non sarebbe stata in grado di produrre una ricevuta di ritorno.

Con raccomandata A.R. inviata alla Sede Provinciale INPS di omissis, pervenuta in data 16 marzo 2021, il ricorrente chiedeva all'Ente di ritenere invalido l'atto di reiezione e di consentirgli l'accesso al beneficio del riscatto nei termini per come era stato deliberato ed approvato nel 2004.

In data 6.09.2021, la Sede Provinciale INPS di omissis, dava riscontro all'istanza richiamando la ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. del 22.11.2004 e la mancata comunicazione dalla ricezione della determina della dichiarazione di pagamento nei termini richiesti.

Precisa il C. di non essere decaduto dal diritto al riscatto in quanto il termine di decadenza *ex art.* 47 DPR 639/1970 non si applicherebbe alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 del DPR anzidetto, concernerebbe le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelli che, pur riguardando il rapporto contributivo,

mirano ad ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro.

Il ricorrente afferma che una nuova rideterminazione dell'onere contributivo utile al riscatto sarebbe nettamente sfavorevole rispetto a quanto precedentemente deliberato. Insiste di non essere stato messo in condizione di accedere al beneficio del riscatto, stante la mancata conoscenza della determina favorevolmente emanata a suo tempo.

Il ricorrente ha quindi concluso formulando le seguenti istanze: *“1. Accertare e dichiarare, per le causali indicate in parte espositiva che il ricorrente dott. M. C., ha diritto a conseguire il beneficio del riscatto a fini del trattamento di quiescenza degli anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia determinati in anni sei, mesi zero, giorni zero, ed al corrispondente contributo di euro 14.917,11, per come richiesto e riconosciuto al ricorrente con il provvedimento Dirigenziale allora adottato in suo favore e non notificato; 2. Conseguentemente, e per l'effetto, ordinare all' I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante p.t., di dare concreta attuazione alla anzidetta determina di riscatto del corso di Laurea, nei termini esposti, con ogni ulteriore e consequenziale provvedimento, che si rendesse necessario e conseguente, come per legge; 3. Con vittoria di spese e compensi di causa”*.

2. In seguito al deposito del ricorso con decreto presidenziale del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 364/2023 del 25/9/2023 veniva disposta l'assegnazione del giudizio al Cons. Natale Longo.

Con decreto di pari data del Giudice monocratico Cons. Natale Longo veniva fissata l'udienza del 12.02.2024.

Successivamente, con decreto presidenziale del 23 gennaio 2024 del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, vista la deliberazione CDP – CP_ 0000279 del

28/12/2023, a firma del Presidente della Corte dei conti, con la quale si è disposto che il Consigliere Natale Longo è cessato dal posto di funzione ricoperto presso questa Sezione giurisdizionale regionale per trasferimento presso altra sede a decorrere dal 10 gennaio 2024, il presente giudizio è stato riassegnato al Primo Ref. Dott.ssa Sabrina Facciorusso. Con decreto monocratico del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso è dunque stata fissata per la trattazione del giudizio l'udienza del 14/3/2024.

3. *Medio tempore*, in data 4 marzo 2024 si è costituita in giudizio l'Inps, in primo luogo riportando le proprie difese già esplicate in sede civile e in tal modo riassumibili:

1. improponibilità e improcedibilità, in assenza di domanda amministrativa e ai sensi dell'art. 443, c.p.c., in quanto il ricorso in materia previdenziale deve essere preceduto dall'esperimento dei ricorsi amministrativi. Nel caso di specie non risulterebbe essere stato presentato ricorso amministrativo.

2. decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, in quanto l'azione giudiziaria doveva essere proposta nel termine massimo di 3 anni dalla scadenza dei 300 giorni prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, termini da computarsi dalla data di presentazione in via amministrativa della richiesta della prestazione.

3. decadenza del dott. C. in quanto con il proprio ricorso ha mostrato di conoscere il contenuto della missiva del 2004: una volta venuto a conoscenza del provvedimento egli avrebbe dovuto espressamente aderirvi

4. validità della notifica AR del 2004 per le diffuse argomentazioni illustrate in memoria (l'Istituto ha citato Cass. 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015;

Cass 5, n. 10955 del 2009; Cass. n. 8418/18; Cass. 27587/18; Cass. 12181/13; Cass. SSUU n. 250/99).

5. Implicita rinuncia alla domanda del 1992: il C. in date successive, 06/11/2015 e 18/09/2018, ha presentato telematicamente due nuove istanze di riscatto ai fini pensionistici per il medesimo periodo. La presentazione di nuova domanda comporterebbe la rinuncia a quelle già presentate.

Queste essendo le difese spiegate dall'Inps in sede civile e richiamate in memoria di costituzione, nel costituirsi nel presente giudizio l'Inps ha ulteriormente argomentato sulla validità della raccomandata del 2004, affermando di avere comprovato l'invio del provvedimento contenente la determina di accoglimento della richiesta di riscatto e quantificazione del relativo onere al ricorrente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta all'indirizzo esatto di residenza dello stesso. Ha aggiunto che gli invii a mezzo posta raccomandata soggiacciono esclusivamente alle regole di cui agli articoli 32 e ss. D.M. 9. 4.2001 n. 13700, secondo cui, per il perfezionamento del relativo processo notificatorio, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, con consegna a mani del medesimo o di altra persona ivi rinvenuta incaricata alla ricezione. Sicché, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non dovrebbe essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile soltanto se il medesimo dia prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Peraltro, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001 sarebbe sufficiente, per il

perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente: la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cc ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.10.2011 n. 11708).

Ha obiettato che il C. si è limitato a dolersi di non conoscere il soggetto cui corrisponde il nome apposto sull'avviso di ricevimento di che trattasi ma tanto non sarebbe sufficiente ad invalidare l'intero processo notificatorio e ad essere rimesso in termini per come preteso (a tal proposito l'Istituto ha invocato la pronuncia Corte dei conti, sez. Giurisd. Regionale Marche, sent. n. 174 / 2019 del 22 luglio 2019).

Ha quindi ribadito la decadenza dal beneficio del riscatto rispetto alla domanda presentata nel 1992 per mancato pagamento nei termini indicati dall'Inps nella missiva del 2004.

In aggiunta ha affermato che l'odierna domanda giudiziale, risalente al 1/12/2021, sarebbe comunque tardiva rispetto al beneficio invocato, invocando l'applicabilità della L. n. 335/1995, art. 3, comma 9, lett. b), non essendo ravvisabile un valido atto interruttivo.

Ha concluso chiedendo in via preliminare che sia dichiarata l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso; nel merito rigettare il ricorso introduttivo del

giudizio perché infondato in fatto ed in diritto e prescritto per come richiesto, con condanna delle altre parti al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.

4. All’udienza del 14 marzo 2024 sono comparsi per il ricorrente l’Avv. Agostino Pellerone e per l’Inps l’Avv Battaglia.

L’Avv Pellerone ha affermato di impugnare e contestare la memoria dell’Inps rilevando anzitutto l’infondatezza dell’eccezione di decadenza *ex art. 47 DPR* perché non applicantesi al riscatto in quanto rapporto giuridico preliminare alla pensione.

Ha affermato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, nonché l’infondatezza dell’eccezione di mancata produzione della domanda amministrativa, la quale sarebbe al contrario presente in atti.

Ha puntualizzato che la raccomandata firmata dalla tale signora S. non si può riferire alla determina di accoglimento della domanda di riscatto in quanto avente una data anteriore.

Ha insistito per le conclusioni già rassegnate nel ricorso.

L’Avv. Battaglia, dal canto suo, ha affermato che non può mettersi in discussione l’avvenuta ricezione della raccomandata in contestazione. Chiarito questo aspetto, il C. inevitabilmente sarebbe decaduto dalla possibilità di aderire alla proposta di riscatto per come ivi determinata.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La causa in esame ha ad oggetto una domanda di riscatto risalente all’anno 1992 e riscontrata dall’Inpdap (ora Inps) nel 2004.

La determina del 2004 accoglieva la domanda di riscatto degli anni di laurea per

come formulata dal ricorrente assegnandogli un termine per aderire alla proposta ivi formulata. Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto questa raccomandata, disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento e chiede, in buona sostanza, di essere rimesso in termini per aderire alla proposta originaria dell'Istituto.

Prima di entrare nel merito della controversia, è opportuno esaminare le questioni preliminari sollevate dalle parti.

2. In sede civile l'Istituto ha eccepito improponibilità e improcedibilità dell'azione, in assenza di domanda amministrativa. L'eccezione, in questa sede richiamata, e dunque riproposta, non merita di essere accolta.

Il C., infatti, ha inoltrato all'Inps omissis domanda datata 12/3/2021 (cfr. allegato 1e al ricorso), con la quale ha chiesto di ritenere invalido l'atto di reiezione e di consentirgli l'accesso al beneficio del riscatto nei termini per come era stato deliberato ed approvato nel 2004.

Come è noto, l'art. 153 comma 1° lett. b) del codice di giustizia contabile stabilisce che i ricorsi sono inammissibili, tra le altre ipotesi, quando *“si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”*.

La valida instaurazione di un procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei Conti presuppone, dunque, un'espressa pronunzia preventiva dell'amministrazione o l'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, proprio in ossequio al principio della previa azione amministrativa sulla base dell'articolo 153, comma 1, lettera “b” del codice della giustizia contabile. La *ratio* di questa disposizione risiede in ciò che il giudice non può pronunciarsi se

l'Amministrazione non è stata preliminarmente messa in condizione di farlo.

Ebbene, nel caso di specie - come si è detto - il C. ha inoltrato all'Inps omissis la stessa richiesta che avanza in questa sede, ossia quella di essere rimesso in termini per aderire alla proposta contenuta nella determina 8/11/2004. L'istanza risulta spedita il 13 marzo 2021 e ricevuta dall'Inps il 16 marzo successivo (cfr. ricevuta AR).

Nella specie l'Amministrazione ha quindi avuto la possibilità di pronunciarsi sulla vicenda amministrativa in esame prima di questo Giudice. Il ricorso è dunque ammissibile.

3. Sempre in sede civile l'istituto ha eccepito decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70. Tuttavia la prevalente giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi più volte sulla questione, ha ritenuto che tale norma si riferisca all'ordinamento previdenziale relativo all'Assicurazione Generale Obbligatoria e trovi applicazione soltanto nelle controversie innanzi al Giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in relazione alle specifiche disposizioni che lo regolano (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 211/2007, Friuli-Venezia Giulia n. 44/2009, Liguria n. 242/2010 e n. 51/2016, Basilicata n. 61/2017, Calabria, n. 300/2021, Calabria, n. 102/2022; Sez. Giur. Calabria sent. n. 231/2023).

4. Ancora in via preliminare l'Istituto ha eccepito che l'odierna domanda giudiziale, risalente al 1/12/2021, sarebbe comunque tardiva rispetto al beneficio invocato, stante la prescrizione quinquennale ex l. n. 335/1995, art. 3, comma 9, lett. b).

Neanche questa eccezione può essere accolta. Infatti, il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art.

2935 cc) e il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni pensionistiche è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine previsto dalla legge (cfr. Sez. Giur. Calabria sent. 9 novembre 2023 n. 198; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. 21 giugno 2013 n. 15733).

Nella specie, il C. ha allegato (e, come si vedrà, ha anche provato) di avere avuto cognizione della determina dell'8/11/2004 e della successiva determina di decadenza soltanto nel gennaio 2020 allorché l'Inps di omissis ha evaso la sua istanza di accesso. Fino a quel momento egli non era a conoscenza della conclusione della vicenda amministrativa e pertanto, l'iniziativa giudiziale del 1/12/2021 è sicuramente tempestiva.

5. Nel merito, l'Inps ha insistito sulla validità della notifica compiuta nell'anno 2004, per i motivi già illustrati in narrativa.

5.1. Va premesso che non è fondata la contestazione, sollevata in udienza dalla difesa del ricorrente, secondo cui la raccomandata non potrebbe riferirsi alla determina del 8/11/2004 perché l'avviso di ricevimento recherebbe data anteriore alla determina. Questa affermazione è smentita *per tabulas* in quanto l'avviso di ricevimento risulta spedito il 18/11/2004 a fronte di una determina resa il precedente 8 novembre.

5.1. In punto di diritto, come correttamente osservato dall'Inps, gli invii a mezzo posta raccomandata non soggiacciono alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari (invocata dal ricorrente) bensì all'art. 1335 cc e alle regole stabilite per il servizio postale, entrambe correttamente invocate dall'Inps.

Ora, da un lato l'art. 1335 cc prevede che gli atti giunti all'indirizzo del destinatario si reputano conosciuti, se questi non prova di essere stato, senza sua

colpa, nell'impossibilità d'averne notizia.

D'altra parte, il Decreto ministeriale del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001, all'art. 39 stabilisce che *“Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”*.

E siccome la presunzione di conoscenza si ha soltanto qualora l'atto sia effettivamente pervenuto all'indirizzo del destinatario, la presunzione sottostante alla consegna del plico ad un familiare o a un collaboratore suppone che in casi del genere normalmente abbia luogo la successiva consegna al soggetto intestatario del plico. Ma a tale fine occorre che l'atto pervenga nella sfera di conoscenza dell'interessato effettivo e che sia identificabile il soggetto al quale l'atto è stato consegnato o che ne ha rifiutato la consegna. La giurisprudenza ha chiarito che *“occorre pertanto che l'atto pervenga nella ”sfera di conoscenza dell'interessato effettivo” (cfr. CASS. sez. Civile, lavoro 18.8.2003, n. 12078; Cons. Stato sez. V, 17.1.2000, n. 280). Occorre anche per poter invocare la presunzione di conoscenza, di cui al citato art. 1355, che sia identificabile il soggetto al quale l'atto è stato consegnato o che ne ha rifiutato la consegna (Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 689)”* (TAR Cagliari 16.6.2006, n. 1278).

La giurisprudenza ha dunque precisato che l'art. 1335 cc fissa una presunzione *iuris tantum*, **vincibile con prova contraria**. Così, la Cassazione ha valorizzato la circostanza della **totale estraneità del soggetto che aveva firmato** per ricevuta la raccomandata evidenziando che **non risultava alcuna specificazione della qualità dello stesso in rapporto** al destinatario della missiva e che si trattava di soggetto ad egli del tutto estraneo, valorizzando la produzione – da parte dell'asserito destinatario - dello stato di famiglia da cui si evinceva che questi e il

firmatario dell'atto non erano familiari né conviventi, *“circostanze, queste, chiaramente deponenti in favore dell'effettiva impossibilità per il primo di avere notizia dell'atto e della non ascrivibilità di tale situazione a sua colpevolezza”*. (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 08/06/2015, n. 11744). In altri casi, trattandosi di società, la Cassazione ha affermato che si può vincere la presunzione di conoscenza provando che chi ha ritirato la posta non era né dipendente del notificando né addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/04/2019, n. 9240).

Va, dunque, ritenuto, argomentando da quanto affermato da Cass. n. 9303 dell'8 giugno 2012 (si veda anche Cass. n. 20924 del 27 ottobre 2005), che **la spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto**. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cc, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale abbia consegnato lo stesso a soggetto del tutto estraneo al destinatario.

5.2. Queste affermazioni non sono smentite dalla giurisprudenza invocata dall'Istituto.

L'Inps ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 24/06/2015) 31/07/2015, n. 16289) secondo la quale, in una fattispecie concernente la notifica di una cartella di pagamento *“in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché*

illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario

o di persona delegata.....". Ora, è evidente che l'efficacia *ex art. 2700 cc*

dell'avviso di ricevimento postula che esso faccia fede soltanto di quanto il

pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza. Nella specie, fa fede

che l'avviso di ricevimento è stato firmato da tale S. G. M., ma questo dato non

è in contestazione. Di certo non fa fede del legame di parentela o convivenza o

conoscenza tra la Sapone e il C., del quale nemmeno è fatta menzione.

Neanche sovviene in favore dell'Inps l'invocata pronuncia Corte dei conti, Sez.

Giurisd. Regionale Marche, sent. n. 174 / 2019 del 22 luglio 2019. In quel caso si

contestavano due raccomandate: per quanto riguarda la prima, la persona che

aveva ritirato la raccomandata era la compagna ancorché non convivente del

destinatario che lamentava di non averla mai ricevuta; nel secondo caso si trattava

di vicina di casa residente nel medesimo fabbricato (condominio) che il ricorrente

aveva dichiarato di conoscere. In entrambe le ipotesi non si poteva dire che la

raccomandata fosse stata ritirata da persona "estranea" o "sconosciuta", e in

quella pronuncia correttamente le raccomandate erano state ritenute validamente

consegnate.

Nel caso di specie al contrario, e analogamente a quanto affermato nella citata

ordinanza Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 08/06/2015, n. 11744, il ricorrente

ha prodotto stato di famiglia che comprova l'estraneità della S. al proprio nucleo

familiare, in tal modo fornendo elementi sufficienti a vincere la presunzione *iuris*

tantum di cui all'art. 1335 cc.

5.3. Né può dirsi, come pur sostiene l'Istituto, che contestando il contenuto della

missiva il C. dimostra di conoscerla sicché non sarebbe vera l'affermazione per

cui egli non l'avrebbe mai ricevuta.

Il ricorrente ha chiaramente illustrato di aver appreso della esistenza e del contenuto della determina in epoca recente, in seguito ad accesso agli atti presso l'Istituto previdenziale e conseguentemente di essersi determinato a fare ricorso. L'eccezione dell'Inps – sebbene basata su argomenti ricorrenti nelle pronunce che l'Istituto invoca – non è confacente al caso di specie e deve pertanto essere rigettata.

5.4. A maggior ragione non può dirsi conosciuta a tempo debito da parte del ricorrente la determina con cui egli è stato dichiarato decaduto dalla possibilità di aderire alla proposta di riscatto di cui alla determina 8/11/2004. Di questo provvedimento di decadenza (in data 04.01.2006 Protocollo N.178 Posizione n. 5278043) non v'è in atti è prova alcuna dell'avvenuta consegna.

5.5. Per la stessa ragione non può dirsi che l'aver presentato una o più nuove domande di riscatto abbia comportato la decadenza dalla prima domanda, per il sol fatto che le due nuove domande di riscatto avanzate dal C. sono datate 06/11/2015 e 18/09/2018, e dunque risalgono ad un'epoca anteriore a quella (2 gennaio 2020) in cui il ricorrente ha appreso dell'esistenza della determina 8/11/2004. Prima del 2 gennaio 2020 il C. era ignaro dell'adozione della determina del 2004 e pertanto verosimilmente egli ha agito con la convinzione che quel procedimento (incardinato nel lontano 1992) si fosse concluso con un silenzio diniego o, comunque, con un nulla di fatto.

6. Per tutti questi motivi il ricorrente deve essere **rimesso in termini rispetto alla determina Inpdap ST007200400080071 del 8/11/2004;** conseguentemente, gli deve essere riconosciuto il beneficio del riscatto a fini del trattamento di quiescenza degli anni del corso di laurea in Medicina e Chirurgia determinati in anni sei, mesi zero, giorni zero, ed al corrispondente contributo di

€ 14.917,11, che deve però essere **rivalutato in € 21.122,63** tenuto conto del tempo intercorso e dell'indice dei prezzi al consumo.

Siccome la determina Inpdap ST007200400080071 del 8/11/2004 prevedeva una rateizzazione con trattenuta mensile di € 128,44 per mesi 144 (che, rivalutati, corrisponderebbero a 144 rate da circa € 146,68), considerato che attualmente il ricorrente ha già 64 anni, l'Inps ha **facoltà di rideterminare il piano di rateizzazione in ragione dell'età attuale del ricorrente.**

Nelle more di una nuova rideterminazione del piano rateale da parte dell'Inps, entro il termine perentorio di **novanta giorni** dalla data di comunicazione del deposito della presente sentenza (non dunque a far data dalla lettura del dispositivo in udienza, bensì a far data dalla comunicazione al difensore del C. dell'avvenuto deposito delle motivazioni) il ricorrente potrà **comunicare all'Inps di volersi avvalere di un piano di rateizzazione**; entro il termine perentorio di **un anno**, anch'esso decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presente sentenza, da parte del C. sarà ammissibile unicamente il **pagamento in unica soluzione dell'intero importo di € 21.122,63.**

Considerata l'età attuale del ricorrente, al fine di consentirgli di godere effettivamente dei benefici connessi al riscatto, l'Inps è tenuto a cooperare:

- a)* nominando **un responsabile del procedimento** e comunicandolo al ricorrente **entro 30 giorni dalla comunicazione al difensore dell'Inps del deposito della presente sentenza.** In assenza di tale comunicazione il C., in quanto rimesso in termini rispetto all'originaria determina INPDAP di Sondrio, dovrà comunicare le proprie determinazioni alla sede Inps di Sondrio;

- b)* dando riscontro tempestivamente all'eventuale richiesta di rateizzazione

del C., **dunque non oltre 30 giorni** dalla ricezione della medesima;

c) fornendo al ricorrente le dovute istruzioni operative in ordine alle coordinate del versamento da eseguire.

Eventuali ritardi dell'Istituto nell'ottemperare alla predetta sentenza non potranno ridondare in decadenze a carico del ricorrente.

7. Le spese vanno liquidate, in base al principio della soccombenza, a carico dell'Inps, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa; considerata la complessità non elevata della controversia; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono liquidate in € **1.522,00** (€ **460,00** per la fase di studio; € **247,00** per la fase introduttiva; € **284,00** per la fase istruttoria e/o di trattazione; € **531,00** per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.

PQM

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio in oggetto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro #1.522,00# oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.

Così provveduto in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

Primo Ref. Sabrina Facciorusso

